

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2005

**concernente la non iscrizione del triazamato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza**

[notificata con il numero C(2005) 1960]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/487/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.
- (2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 <sup>(2)</sup> e (CE) n. 703/2001 <sup>(3)</sup> stabiliscono le modalità dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Per la sostanza attiva triazamato il notificante ha informato la Commissione, in data 7 luglio 2004, che non intendeva più chiedere l'inclusione di detta sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Per tale motivo, quindi, tale sostanza attiva non va inclusa in detto allegato e gli Stati membri devono ritirare tutte le autorizzazioni concesse per i prodotti fitosanitari contenenti triazamato.

- (3) Per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti, è opportuno prevedere un periodo di moratoria per consentire l'utilizzazione delle giacenze al massimo per un ulteriore periodo vegetativo.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il triazamato non è iscritto quale sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

*Articolo 2*

Gli Stati membri assicurano che:

- 1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti triazamato siano ritirate entro il 4 gennaio 2006;
- 2) a decorrere dalla data di pubblicazione non siano concesse o rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti triazamato.

*Articolo 3*

Il periodo di moratoria concesso dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dev'essere il più breve possibile e scadere al più tardi il 4 gennaio 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/34/CE della Commissione (GU L 125, 18.5.2005, pag. 5).

<sup>(2)</sup> GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

<sup>(3)</sup> GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2005.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---